

SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)  
27 giugno 1989\*

Nel procedimento 88/88,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht (tribunale amministrativo federale), nella causa dinanzi ad esso pendente fra

REWE — Handelsgesellschaft Nord mbH

e

Überwachungsstelle für Milcherzeugnisse und Handelsklassen (ufficio di controllo per i prodotti lattiero-caseari e per le categorie di qualità delle merci),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2967 del Consiglio del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua contenuta nei galli, galline e polli congelati o surgelati (GU L 339, pag. 1),

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, G. F. Mancini e F. A. Schockweiler, giudici,

(motivazione non riprodotta)

pronunciandosi sulla questione sottoposta dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 10 dicembre 1987, dichiara:

**L'art. 3, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2967/76 non osta ad una normativa nazionale che vieti di porre in commercio qualsiasi partita da cui sia stato prelevato un campione finché non si sia concluso il procedimento di controllo. Tuttavia la distribuzione del prodotto non può essere sospesa più a lungo di quanto sia necessario per garantire un controllo efficace.**

\* Lingua processuale: il tedesco.